



Spett.le: PROGIND S.R.L.
Strada TOMBOLETO, 1
10010 AZEGLIO TO

PREVENTIVO FINANZIARIO LEASING: MOBILIARE
nr. 2023/0006064 del 18/07/2023

La richiesta	
Tipologia del bene	Pressa ad iniezione
Costo del bene	Euro 227.940,00
Agevolazioni	Non richiesta

La nostra proposta	
Durata ¹	60 Mesi
Importo	227.940,00 Euro
Anticipo	5,7675 13.146,48 Euro
Canoni successivi	nr Come da prospetto allegato
Riscatto	% 1,0000 2.279,40 Euro
Spese d'incasso	4,00 Euro
Spese d'istruttoria	1.367,64 Euro
Base	% 3,660 Euribor 3M Giornaliero Div.360
Periodicità	Trimestrale
1° Canone Periodico	dal 30° giorno successivo alla consegna/constatazione del bene

Assicurazione	
Vedasi nota allegata.	

Pagamento al fornitore	
100 %	Euro 227.940,00 a 30 giorni dalla data di ricevimento "dichiarazione di consegna e constatazione"

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

I termini e le condizioni di cui sopra, applicabili con riferimento al bene descritto in preventivo, sono validi fino al 17/08/2023 e potranno comunque essere modificati in fase di approvazione dell'operazione o, limitatamente alle condizioni economiche, prima della stipula, ciò anche in relazione ad eventuali variazioni che dovessero nel frattempo intervenire sul mercato finanziario.

¹Si rammenta che, indipendentemente dalla durata del contratto di leasing, la deducibilità dei canoni ai fini fiscali resta definita dall'art. 102 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa e ai sensi dell'art. 54 del TUIR per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

TORINO 18 Luglio 2023

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Domanda di locazione finanziaria

Il cliente dichiara il proprio interesse per il presente preventivo e relativi allegati; conseguentemente fa domanda di locazione finanziaria accettando sin da ora le indagini tecniche e amministrative ed i controlli che Intesa Sanpaolo riterrà di effettuare ai fini dell'istruttoria della pratica.

Dichiara inoltre di aver preso visione dei Fogli Informativi in materia di Trasparenza (documenti disponibili anche sul sito Internet www.intesasbanca.com).

"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" pubblicato a cura del Garante per la protezione dei dati personali il 16 novembre 2004 Dichiarazioni dell'impresa. Assunzione di obblighi da parte dell'impresa in relazione alla resa a terzi dell'informativa della Banca in materia di protezione dei dati personali".

A) Il/La richiedente dichiara:

1) di aver ricevuto da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Banca") in forma scritta l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e l'informativa di cui all'art.5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" pubblicato a cura del Garante per la protezione dei dati personali il 16 novembre 2004, e di aver preso atto del contenuto delle stesse;

2) di essere stato/a portato/a a conoscenza del fatto che sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. è disponibile la versione aggiornata delle informative della Banca.

B) Il/La richiedente si obbliga:



Spett.le: PROGIND S.R.L.
Strada TOMBOLETO, 1
10010 AZEGLIO TO

PREVENTIVO FINANZIARIO LEASING: MOBILIARE
nr. 2023/0006064 del 18/07/2023

1) se persona giuridica, ente o associazione:

- a) a far pervenire immediatamente copia dell'allegato sub. 1) ai propri attuali legale rappresentante, presidente, amministratore/i, socio/i e - in caso di modifiche, durante la fase di istruttoria della presente domanda, della compagine societaria e/o delle predette cariche - a quelli futuri, tramite consegna del modulo cartaceo ovvero tramite e-mail, in entrambi i casi con acquisizione di prova del ricevimento;
- b) a comunicare ai predetti soggetti che sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. è disponibile la versione aggiornata delle informative della Banca;
- c) a richiedere, a mezzo e-mail o altro mezzo, in entrambi i casi idonei a provarne il ricevimento, ai soci - se persone giuridiche, enti o associazioni - di informare i propri attuali legale rappresentante, presidente, amministratore/i, socio/i che sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. è disponibile la versione aggiornata dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'informativa di cui all'art.5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" pubblicato a cura del Garante per la protezione dei dati personali il 16 novembre 2004, e di invitarli, per conto di Intesa Sanpaolo S.p.A., a prenderne visione;

2) prima di comunicare i relativi dati a Intesa Sanpaolo S.p.A.:

- a) a far pervenire copia dell'allegato sub. 1) ai fornitori ed ai garanti, anche potenziali, tramite consegna del modulo cartaceo ovvero tramite e-mail, in entrambi i casi con acquisizione di prova del ricevimento;
- b) a comunicare ai predetti soggetti che sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. è disponibile la versione aggiornata delle informative della Banca;
- c) a richiedere, a mezzo e-mail o altro mezzo, in entrambi i casi idonei a provarne il ricevimento, ai soggetti di cui al punto a) - se persone giuridiche, enti o associazioni - di informare i propri attuali legale rappresentante, presidente, amministratore/i, socio/i che sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. è disponibile la versione aggiornata dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'informativa di cui all'art.5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" pubblicato a cura del Garante per la protezione dei dati personali il 16 novembre 2004, con invito a prenderne visione;

3) prima di comunicare i relativi dati a Intesa Sanpaolo S.p.A.:

- a) a far pervenire copia dell'allegato sub. 1) ai mandatarî incaricati, in relazione alla presente domanda, di trattare con Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o di sottoscrivere atti, nonché ad eventuali sub-locatari e comodatari, tramite consegna del modulo cartaceo ovvero tramite e-mail, in entrambi i casi con acquisizione di prova del ricevimento;
- b) a comunicare ai predetti soggetti che sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. è disponibile la versione aggiornata delle informative della Banca;
- c) a richiedere, a mezzo e-mail o altro mezzo, in entrambi i casi idonei a provarne il ricevimento, ai soggetti di cui al punto a) - se persone giuridiche, enti o associazioni - di informare i propri attuali legale rappresentante, presidente, amministratore/i, socio/i che sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. è disponibile la versione aggiornata dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, con invito a prenderne visione;

C) Il/La richiedente si impegna a manlevare Intesa Sanpaolo S.p.A., a prima richiesta di quest'ultima, da qualsiasi costo, sanzione, onere, risarcimento, importo che Intesa Sanpaolo S.p.A. dovesse essere chiamato/a a sostenere quale conseguenza del mancato adempimento da parte del/della richiedente stessa degli obblighi di cui al punto B).

Luogo e data

Il richiedente (Cliente)





Spett.le: PROGIND S.R.L.
Strada TOMBOLETO, 1
10010 AZEGLIO TO

PREVENTIVO FINANZIARIO LEASING: MOBILIARE
nr. 2023/0006064 del 18/07/2023

Canoni successivi		
nr 001	5,7675 %	13.146,48 Euro
nr 018	5,7675 %	13.146,48 Euro

Note di preventivo
<p>ASSICURAZIONE A CURA DI INTESA SANPAOLO SPA E A CARICO DELL'UTILIZZATORE Il cliente è sempre tenuto a stipulare una copertura assicurativa sul bene. La polizza deve essere vincolata a favore della Banca per tutta la durata dell'operazione e deve rispondere agli standard assicurativi minimi richiesti nel contratto di locazione finanziaria. Il cliente può stipulare la copertura assicurativa richiesta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. Il Cliente può altresì aderire all'offerta del servizio "gestione programma assicurativo" di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Al presente preventivo è allegata l'offerta relativa alla copertura assicurativa in convenzione.</p>



ANALISI DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE

Gentile Cliente,
il presente questionario ha lo scopo di acquisire informazioni necessarie a valutare la coerenza delle coperture che intende sottoscrivere con le esigenze assicurative manifestate.
Le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle Sue aspettative. Per il dettaglio di tali informazioni potrà consultare il Set Informativo della polizza che Le viene consegnato insieme al preventivo.

QUESTIONARIO N. 2023 / 0006064

Polizza LEASING BENI STRUMENTALI ALL RISKS

CONTRAENTE PROGIND S.R.L.

CODICE FISCALE / P. IVA 07357500011

1. **Per ottenere il leasing è necessario assicurare i beni contro tutti i rischi, ivi compresi i danni parziali o totali, con polizza All Risks e per la responsabilità civile verso i terzi da proprietà. I beni sono già assicurati per tali rischi?**

Si, sono già coperti e non intendo sottoscrivere un'altra polizza
☒ Si, sono già coperti, ma intendo sostituire la polizza / non sono coperti

Avvertenza: qualora abbia stipulato più di una copertura assicurativa in relazione a uno stesso identico rischio che prevede una prestazione commisurata al danno subito, in caso di sinistro il rimborso complessivo non potrà comunque eccedere il valore del danno subito.

2. **È interessato a conoscere la soluzione assicurativa di Reale Mutua offerta dalla Banca?**

☒ Si
☐ No

Avvertenza: Le rammentiamo che non sussiste alcun obbligo di aderire alle coperture assicurative offerte dalla Banca concedente il leasing. Può dunque liberamente scegliere se sottoscrivere una polizza presso terzi oppure aderire all'offerta della Banca.

Quest'ultima prevede la possibilità di recedere dalle coperture in qualunque momento. Il recesso avrà effetto dal mese successivo alla presentazione a sua cura di copertura assicurativa avente le caratteristiche richieste dalla Banca, acquisita presso Compagnia di suo gradimento.

3. **Almeno uno dei beni che intende assicurare rientra tra le seguenti categorie?**

- autoveicolo targato ad uso e trasporto materiali e/o persone
- aeromobile, natante, attrezzatura di varo, fresa per gallerie
- macchina non semovente installata all'aperto, salvo che tale sia la sua normale destinazione e che sia progettata per stare all'aperto
- macchina installata in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze
- macchina ed impianto adibito a trattamento e smaltimento di rifiuti.

Si
☒ No

4. Il contratto di leasing che intende sottoscrivere prevede che i beni siano inizialmente ubicati in Italia o, nel caso di beni immatricolati, siano stati immatricolati in Italia?

X Si
 No

5. È interessato alla soluzione assicurativa offerta dalla Banca che prevede, senza costi aggiuntivi, anche la garanzia rimborso canoni*?

X Si
 No

* La garanzia permette di ottenere - in caso di inattività totale del macchinario colpito da sinistro - il rimborso dell'equivalente dei canoni di locazione che sarebbe tenuto a versare durante il periodo di riparazione/sostituzione.

6. Ritiene di dover adibire i beni assicurati a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o sottoporli a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite?

 Si
X No

DICHIARAZIONE DI COERENZA EX ART. 58 REGOLAMENTO IVASS 40/2018

Sulla base delle analisi effettuate e delle informazioni acquisite, il prodotto che intende acquistare risulta coerente con le richieste ed esigenze assicurative che ci ha rappresentato.

18 Luglio 2023

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Firma dell'Addetto

COPIA PER IL CLIENTE



ANALISI DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE

Gentile Cliente,
il presente questionario ha lo scopo di acquisire informazioni necessarie a valutare la coerenza delle coperture che intende sottoscrivere con le esigenze assicurative manifestate.
Le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle Sue aspettative. Per il dettaglio di tali informazioni potrà consultare il Set Informativo della polizza che Le viene consegnato insieme al preventivo.

QUESTIONARIO N. 2023 / 0006064

Polizza LEASING BENI STRUMENTALI ALL RISKS

CONTRAENTE PROGIND S.R.L.

CODICE FISCALE / P. IVA 07357500011

- 1. Per ottenere il leasing è necessario assicurare i beni contro tutti i rischi, ivi compresi i danni parziali o totali, con polizza All Risks e per la responsabilità civile verso i terzi da proprietà. I beni sono già assicurati per tali rischi?**

- Si, sono già coperti e non intendo sottoscrivere un'altra polizza
☒ Si, sono già coperti, ma intendo sostituire la polizza / non sono coperti

Avvertenza: qualora abbia stipulato più di una copertura assicurativa in relazione a uno stesso identico rischio che prevede una prestazione commisurata al danno subito, in caso di sinistro il rimborso complessivo non potrà comunque eccedere il valore del danno subito.

- 2. È interessato a conoscere la soluzione assicurativa di Reale Mutua offerta dalla Banca?**

- ☒ Si
☐ No

Avvertenza: Le rammentiamo che non sussiste alcun obbligo di aderire alle coperture assicurative offerte dalla Banca concedente il leasing. Può dunque liberamente scegliere se sottoscrivere una polizza presso terzi oppure aderire all'offerta della Banca.

Quest'ultima prevede la possibilità di recedere dalle coperture in qualunque momento. Il recesso avrà effetto dal mese successivo alla presentazione a sua cura di copertura assicurativa avente le caratteristiche richieste dalla Banca, acquisita presso Compagnia di suo gradimento.

- 3. Almeno uno dei beni che intende assicurare rientra tra le seguenti categorie?**

- autoveicolo targato ad uso e trasporto materiali e/o persone
- aeromobile, natante, attrezzatura di varo, fresa per gallerie
- macchina non semovente installata all'aperto, salvo che tale sia la sua normale destinazione e che sia progettata per stare all'aperto
- macchina installata in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze
- macchina ed impianto adibito a trattamento e smaltimento di rifiuti.

- Si
☒ No

4. Il contratto di leasing che intende sottoscrivere prevede che i beni siano inizialmente ubicati in Italia o, nel caso di beni immatricolati, siano stati immatricolati in Italia?

X Si
 No

5. È interessato alla soluzione assicurativa offerta dalla Banca che prevede, senza costi aggiuntivi, anche la garanzia rimborso canoni*?

X Si
 No

* La garanzia permette di ottenere - in caso di inattività totale del macchinario colpito da sinistro - il rimborso dell'equivalente dei canoni di locazione che sarebbe tenuto a versare durante il periodo di riparazione/sostituzione.

6. Ritiene di dover adibire i beni assicurati a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o sottoporli a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite?

 Si
X No

DICHIARAZIONE DI COERENZA EX ART. 58 REGOLAMENTO IVASS 40/2018

Sulla base delle analisi effettuate e delle informazioni acquisite, il prodotto che intende acquistare risulta coerente con le richieste ed esigenze assicurative che ci ha rappresentato.

18 Luglio 2023

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Firma dell'Addetto

COPIA PER LA BANCA



INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'INFORMATIVA)

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Capogruppo del Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Banca" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800303303 o visitare il sito Internet www.intesasnpaolo.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, i riferimenti dettagliati di ciascuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasnpaolo.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Banca tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati acquisiti dalle disposizioni di pagamento, quelli derivanti dall'installazione e dall'utilizzo delle APP della Banca (inclusi i dati di geolocalizzazione, quelli derivanti dai servizi web etc...). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Fonti dei Dati Personali

La Banca utilizza i Dati Personali che la riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca nell'ambito della propria attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Banca di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e, quindi, per tale motivo non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

c) Marketing diretto e indiretto e profilazione

Il trattamento dei Suoi Dati Personali,

- per svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- per effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction*, attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- per valutare e prevedere aspetti riguardanti, tra gli altri, interessi, preferenze, scelte di consumo ed abitudini, al fine di offrirle prodotti e servizi sempre più mirati e adeguati, in particolare attraverso l'analisi, l'elaborazione delle Sue informazioni (ad esempio movimenti di conto corrente, variazioni della situazione economica, ubicazione e spostamenti) e l'individuazione di categorie (cluster)

è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.

d) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Banca, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per acquisire immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Banca potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Banca comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) Società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:

- servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
- recupero crediti e attività correlate;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
- servizi di perizia immobiliare;
- attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

- 3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, la Centrale Rischio presso Banca d'Italia, l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (c.d. UCAMP) ed il Sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (c.d. SCIPAFI), questi ultimi istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l'Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti con operatori finanziari.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Banca le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso tutte le Filiali della Banca.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Banca si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Inoltre, i Suoi Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America (1).

SEZIONE 6 - MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In linea generale, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, oppure direttamente in una qualsiasi filiale della Banca.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Banca, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Banca potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Banca la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nella Sezione 5.

Se richiesto, la Banca Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Banca potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Banca in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Banca la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altra legittima motivazione per il trattamento.

La informiamo che la Banca non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio:

- la contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare di effettuare le verifiche;
- l'opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte del Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento stesso.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Banca.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Banca direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Banca si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

(1) In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L. 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la banca si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'interessato esclusivamente presso l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, pertanto, innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito internet: www.garanteprivacy.it).

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

La Banca, per verificare i requisiti di merito creditizio e per determinate soglie di importo, adotta processi decisionali automatizzati ai fini, tra gli altri, del rilascio di carte di credito, di riscontrare le richieste di prestiti personali e di prestiti finalizzati, fornendo, in tali casi, maggiori dettagli nell'ambito di un'informativa specifica ed acquisendo, a tal fine, il consenso esplicito.

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Banca;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Banca attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Banca, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'erogazione di specifici servizi e prodotti quali la stipula di finanziamenti assistiti da polizze assicurative, la stipula di polizze assicurative e l'erogazione di servizi di welfare, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI (art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile cliente, per poterle concedere il finanziamento che ha richiesto dobbiamo valutare la sua affidabilità creditizia, cioè la sua capacità di rimborsare il finanziamento nel tempo. La valutazione si basa su informazioni fornite sia da lei, sia da alcune banche dati. Senza queste informazioni potrebbe non ottenere il finanziamento.

I Sistemi di Informazioni Creditizie

La nostra banca, conserva le sue informazioni personali per gestire il finanziamento e adempiere ad alcuni obblighi di legge.

Alcune informazioni (informazioni anagrafiche, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito e la modalità di rimborso) vengono comunicate anche ai Sistemi di Informazioni Creditizie, cioè a banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili dagli operatori bancari e finanziari che vi aderiscono.

In tal modo anche le altre banche o società finanziarie a cui lei potrebbe in futuro richiedere un prestito, un finanziamento o una carta di credito, anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se ci ha presentato una domanda di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e informarsi sulle loro caratteristiche e sulla regolarità dei pagamenti.

I Sistemi sono gestiti in base al Codice di deontologia e di buona condotta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it.

Quando serve o non serve il suo consenso

Se paga con regolarità e puntualità le rate, per poter conservare queste informazioni positive presso le banche dati è necessario il suo consenso. Non è necessario, invece, se i pagamenti risultano in ritardo o sono mancanti, oppure se il finanziamento riguarda la sua attività imprenditoriale o professionale.

Aggiornamento, integrazione, correzione, consultazione e cancellazione delle informazioni che la riguardano

Le sue informazioni personali vengono periodicamente aggiornate con l'andamento dei pagamenti, l'importo del debito residuo, lo stato del suo finanziamento.

In qualunque momento ha diritto di accedere a queste informazioni e di richiederne la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione se fossero inesatte o incomplete. Può inoltre richiedere il blocco o la cancellazione delle informazioni che non sono state trattate secondo la legge, o opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi che dovrà indicare nella sua richiesta.

Le basta ritirare presso le nostre filiali l'apposito modulo, compilarlo e inviarlo a:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Tutela Aziendale - Privacy
Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
email: dpo@intesasanpaolo.com

In alternativa può inviare la richiesta direttamente ai Sistemi di Informazioni Creditizie che gestiscono le banche dati cui attingiamo le informazioni:

CRIF S.p.A. (2)
Ufficio Relazioni con il Pubblico: via Francesco
Zanardi, 41, 40131 Bologna.
Fax: 051 6458940
Tel.: 051 6458900
Sito Internet: www.consumatori.crif.com

Experian-Cerved Information Services S.p.A. (3)
Sede legale: Piazza dell'Indipendenza, 11/b, 00185 Roma
Fax: 06 45486480
Email: experian_information_services_spa@legalmail.it
Sito internet: www.experian.it

BDCR Assilea (4)
Titolare del trattamento: Associazione Italiana Leasing - Assilea
Responsabile del trattamento al quale gli interessati possono rivolgere le istanze per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 è la Società Assilea Servizi Srl (partecipata al 100% da Assilea, Associazione Italiana Leasing) con sede via Massimo D'Azeglio 33 - 00184 ROMA (tel. 06/9970361; fax 06/45440739; indirizzo e-mail: postabdcrcr@assilea.it - indirizzo PEC: bdcrcr@pec.assilea.it.
Per richiedere l'accesso ai propri dati personali utilizzare le indicazioni disponibili al sito: www.assilea.it

Come sono utilizzati e a cosa servono i suoi dati

Nei Sistemi di Informazioni Creditizie le sue informazioni personali sono:

- organizzate, confrontate ed elaborate solo per le finalità descritte in questo documento; gli strumenti informatici, telematici e manuali utilizzati ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza anche in caso di comunicazione a distanza.
- Utilizzate per attribuirle, con particolari elaborazioni statistiche, il *Credit scoring*, cioè un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e sulla sua capacità di rimborsare con regolarità i finanziamenti.
- Questa valutazione si basa su alcuni elementi: numero e caratteristiche dei finanziamenti in corso, andamento e storia dei pagamenti sui finanziamenti in corso o estinti e eventuale presenza e caratteristiche delle sue nuove richieste di finanziamento.

Se, in caso di esito negativo, non potessimo concederle il finanziamento, potrà richiederci maggiori dettagli sulla valutazione.

Il codice di deontologia prevede che i Sistemi di Informazioni Creditizie cui noi aderiamo conservino le sue informazioni secondo questi tempi:

ANDAMENTO DEL FINANZIAMENTO	TEMPI
Richieste di finanziamento	6 mesi, se richiesto dall'istruttoria, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o di rinuncia
Due rate o due mesi anche in parte non pagati, se in seguito i pagamenti arretrati sono stati coperti	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi maggiori nei pagamenti, coperti in seguito anche con un accordo di transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (gravi inadempimenti, sofferenze) che non sono mai stati coperti	36 mesi dalla data di scadenza del contratto di finanziamento o dalla data dell'ultimo aggiornamento (in caso di accordi successivi o altri eventi importanti relativi al rimborso)
Finanziamenti che si sono svolti positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri finanziamenti con eventi negativi che non sono stati regolarizzati Negli altri casi, 36 mesi dalla data di chiusura della posizione o di scadenza del contratto, cioè dal primo aggiornamento fatto nel mese successivo a queste date

- (2) CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie che operano in vari Paesi europei ed extra-europei e. Le informazioni potranno quindi essere comunicate (se presenti tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che, seguendo la legislazione del loro paese, gestiscono in autonomia questi sistemi di informazioni creditizie e trattano le informazioni con le stesse finalità del sistema gestito da CRIF S.p.A. TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nello svolgimento di un'attività commerciale o professionale concedono di posticipare il pagamento dovuto per la fornitura di beni o servizi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI: sono i tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì.
- (3) EXPERIAN - CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A. TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi; sono esclusi soggetti che esercitano attività di recupero credito. Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nello svolgimento di un'attività commerciale o professionale concedono di posticipare il pagamento dovuto per la fornitura di beni o servizi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI: sono i tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì.
- (4) La BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo. Partecipanti: sono sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria/leasing. Tempi di conservazione dei dati: sono gli stessi previsti dal Codice di Deontologia. Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: sì.



Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino TO

CONSENSO DELL'INTERESSATO (PERSONA FISICA) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali".

Inoltre, con riferimento al trattamento per la finalità di marketing diretto ed indiretto, di cui alla lettera c) della Sezione 3 dell'informativa,

C2 ☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Banca e di società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;

C3 ☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

al trattamento dei dati personali ai fini dell'offerta di prodotti e servizi della Banca e di società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo specificamente individuati in base al profilo personale;

C4 ☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi di altre società;

data e firma dell'interessato o del rappresentante a ciò autorizzato _____

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 della presente Informativa

C6 ☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

data e firma dell'interessato o del rappresentante a ciò autorizzato _____

CONSENSO DI PERSONA GIURIDICA, ENTE O ASSOCIAZIONE PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN ATTIVITA' PROMOZIONALI

Con riferimento all'Informativa nei confronti di persone giuridiche, enti o associazioni" che ci è stata consegnata,

C5 ☐ **prestiamo il consenso** ☐ **neghiamo il consenso**

all'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionali o il compimento di ricerche di mercato nei nostri confronti.

data e firma del legale rappresentante Mauro Pini



SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE - CLIENTI "CONSUMATORI"

Prendo atto di quanto illustrato nell'informativa specifica circa il trattamento dei miei dati personali resami ai sensi del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" e con riferimento alla possibilità di conservare le informazioni positive sulla puntualità e regolarità dei miei pagamenti

☐ presto il consenso

☐ nego il consenso

data e firma dell'interessato _____

SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE - CLIENTI "NON CONSUMATORI"

Con la presente dichiaro di prendere atto di quanto illustrato nell'informativa specifica circa il trattamento dei miei dati personali resami ai sensi del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

data e firma dell'interessato o del rappresentante a ciò autorizzato Manno Pire

COD. ANAGRAFICO 00613666

Nome, cognome, ragione/denominazione sociale: PROGIND S.R.L.

Indirizzo, sede legale: Strada TOMBOLETO, 1 10010 AZEGLIO (TO)



ALLEGATO SUB 1) - Da consegnare ai soggetti di cui alla lettera B), punto 1 - lettera a), punto 2 - lettera a) e punto 3 - lettera a) della domanda di locazione finanziaria (Assunzione di obblighi da parte dell'impresa in relazione alla resa a terzi dell'informativa della Banca in materia di protezione dei dati personali)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'INFORMATIVA)

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, appartenente al Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Banca" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800303303 o visitare il sito Internet www.intesasnpaolo.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, i riferimenti dettagliati di ciascuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasnpaolo.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Banca tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati acquisiti dalle disposizioni di pagamento, quelli derivanti dall'installazione e dall'utilizzo delle APP della Banca (inclusi i dati di geolocalizzazione, quelli derivanti dai servizi web etc...). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Fonti dei Dati Personali

La Banca utilizza i Dati Personali che la riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca nell'ambito della propria attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Banca di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e, quindi, per tale motivo non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

c) Marketing diretto e indiretto e profilazione

Il trattamento dei Suoi Dati Personali,

- per svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- per effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction*, attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- per valutare e prevedere aspetti riguardanti, tra gli altri, interessi, preferenze, scelte di consumo ed abitudini, al fine di offrirle prodotti e servizi sempre più mirati e adeguati, in particolare attraverso l'analisi, l'elaborazione delle Sue informazioni (ad esempio movimenti di conto corrente, variazioni della situazione economica, ubicazione e spostamenti) e l'individuazione di categorie (cluster)

è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.

d) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Banca, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per acquisire immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Banca potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Banca comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) Società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:

- servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
- recupero crediti e attività correlate;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- servizi gestione di guardiana e videosorveglianza;
- servizi di perizia immobiliare;
- attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

- 3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, la Centrale Rischio presso Banca d'Italia, l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (c.d. UCAMP) ed il Sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (c.d. SCIPAFI), questi ultimi istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l'Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti con operatori finanziari.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Banca le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso tutte le Filiali della Banca.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Banca si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Inoltre, i Suoi Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America (1).

SEZIONE 6 - MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In linea generale, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasbanpaolo.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasbanpaolo.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, oppure direttamente in una qualsiasi filiale della Banca.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Banca, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Banca potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Banca la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nella Sezione 5.

Se richiesto, la Banca Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Banca potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Banca in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Banca la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altra legittima motivazione per il trattamento.

La informiamo che la Banca non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio:

- la contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare di effettuare le verifiche;
- l'opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte del Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento stesso.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Banca.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Banca direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Banca si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

1) In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la banca si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'interessato esclusivamente presso l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, pertanto, innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito internet: www.garanteprivacy.it).

7. **Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

La Banca, per verificare i requisiti di merito creditizio e per determinate soglie di importo, adotta processi decisionali automatizzati ai fini, tra gli altri, del rilascio di carte di credito, di riscontrare le richieste di prestiti personali e di prestiti finalizzati, fornendo, in tali casi, maggiori dettagli nell'ambito di un'informativa specifica ed acquisendo, a tal fine, il consenso esplicito.

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Banca;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Banca attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Banca, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. **Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'erogazione di specifici servizi e prodotti quali la stipula di finanziamenti assistiti da polizze assicurative, la stipula di polizze assicurative e l'erogazione di servizi di welfare, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI (art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile cliente,

per poterle concedere il finanziamento che ha richiesto dobbiamo valutare la sua affidabilità creditizia, cioè la sua capacità di rimborsare il finanziamento nel tempo. La valutazione si basa su informazioni fornite sia da lei, sia da alcune banche dati. Senza queste informazioni potrebbe non ottenere il finanziamento.

I Sistemi di Informazioni Creditizie

La nostra banca, conserva le sue informazioni personali per gestire il finanziamento e adempiere ad alcuni obblighi di legge.

Alcune informazioni (informazioni anagrafiche, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito e la modalità di rimborso) vengono comunicate anche ai Sistemi di Informazioni Creditizie, cioè a banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili dagli operatori bancari e finanziari che vi aderiscono.

In tal modo anche le altre banche o società finanziarie a cui lei potrebbe in futuro richiedere un prestito, un finanziamento o una carta di credito, anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se ci ha presentato una domanda di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e informarsi sulle loro caratteristiche e sulla regolarità dei pagamenti.

I Sistemi sono gestiti in base al Codice di deontologia e di buona condotta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it.

Quando serve o non serve il suo consenso

Se paga con regolarità e puntualità le rate, per poter conservare queste informazioni positive presso le banche dati è necessario il suo consenso. Non è necessario, invece, se i pagamenti risultano in ritardo o sono mancanti, oppure se il finanziamento riguarda la sua attività imprenditoriale o professionale.

Aggiornamento, integrazione, correzione, consultazione e cancellazione delle informazioni che la riguardano

Le sue informazioni personali vengono periodicamente aggiornate con l'andamento dei pagamenti, l'importo del debito residuo, lo stato del suo finanziamento.

In qualunque momento ha diritto di accedere a queste informazioni e di richiederne la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione se fossero inesatte o incomplete. Può inoltre richiedere il blocco o la cancellazione delle informazioni che non sono state trattate secondo la legge, o opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi che dovrà indicare nella sua richiesta.

Le basta ritirare presso le nostre filiali l'apposito modulo, compilarlo e inviarlo a:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Tutela Aziendale - Privacy
Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
email: dpo@intesasanpaolo.com

In alternativa può inviare la richiesta direttamente ai Sistemi di Informazioni Creditizie che gestiscono le banche dati cui attingiamo le informazioni:

CRIF S.p.A. (2)
Ufficio Relazioni con il Pubblico: via Francesco
Zanardi, 41, 40131 Bologna.
Fax: 051 6458940
Tel.: 051 6458900
Sito Internet: www.consumatori.crif.com

Experian-Cerved Information Services S.p.A. (3)
Sede legale: Piazza dell'Indipendenza, 11/b, 00185 Roma
Fax: 06 45486480
Email: experian_information_services_spa@legalmail.it
Sito internet: www.experian.it

BDCR Assilea (4)
Titolare del trattamento: Associazione Italiana Leasing - Assilea
Responsabile del trattamento al quale gli interessati possono rivolgere le istanze per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 è la Società Assilea Servizi Srl (partecipata al 100% da Assilea, Associazione Italiana Leasing) con sede via Massimo D'Azeglio 33 - 00184 ROMA (tel. 06/9970361; fax 06/45440739; indirizzo e-mail: postabdcra@assilea.it - indirizzo PEC: bdcra@pec.assilea.it.
Per richiedere l'accesso ai propri dati personali utilizzare le indicazioni disponibili al sito: www.assilea.it

Come sono utilizzati e a cosa servono i suoi dati

Nei Sistemi di Informazioni Creditizie le sue informazioni personali sono:

- organizzate, confrontate ed elaborate solo per le finalità descritte in questo documento; gli strumenti informatici, telematici e manuali utilizzati ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza anche in caso di comunicazione a distanza.
- Utilizzate per attribuirle, con particolari elaborazioni statistiche, il *Credit scoring*, cioè un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e sulla sua capacità di rimborsare con regolarità i finanziamenti.
- Questa valutazione si basa su alcuni elementi: numero e caratteristiche dei finanziamenti in corso, andamento e storia dei pagamenti sui finanziamenti in corso o estinti e eventuale presenza e caratteristiche delle sue nuove richieste di finanziamento.

Se, in caso di esito negativo, non potessimo concederle il finanziamento, potrà richiederci maggiori dettagli sulla valutazione.

Il codice di deontologia prevede che i Sistemi di Informazioni Creditizie cui noi aderiamo conservino le sue informazioni secondo questi tempi:

ANDAMENTO DEL FINANZIAMENTO	TEMPI
Richieste di finanziamento	6 mesi, se richiesto dall'istruttoria, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o di rinuncia
Due rate o due mesi anche in parte non pagati, se in seguito i pagamenti arretrati sono stati coperti	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi maggiori nei pagamenti, coperti in seguito anche con un accordo di transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (gravi inadempimenti, sofferenze) che non sono mai stati coperti	36 mesi dalla data di scadenza del contratto di finanziamento o dalla data dell'ultimo aggiornamento (in caso di accordi successivi o altri eventi importanti relativi al rimborso)
Finanziamenti che si sono svolti positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri finanziamenti con eventi negativi che non sono stati regolarizzati Negli altri casi, 36 mesi dalla data di chiusura della posizione o di scadenza del contratto, cioè dal primo aggiornamento fatto nel mese successivo a queste date

(2) CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie che operano in vari Paesi europei ed extra-europei e. Le informazioni potranno quindi essere comunicate (se presenti tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che, seguendo la legislazione del loro paese, gestiscono in autonomia questi sistemi di informazioni creditizie e trattano le informazioni con le stesse finalità del sistema gestito da CRIF S.p.A. TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nello svolgimento di un'attività commerciale o professionale concedono di posticipare il pagamento dovuto per la fornitura di beni o servizi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI: sono i tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì.

(3) EXPERIAN - CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A. TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi; sono esclusi soggetti che esercitano attività di recupero credito. Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nello svolgimento di un'attività commerciale o professionale concedono di posticipare il pagamento dovuto per la fornitura di beni o servizi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI: sono i tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì.

(4) La BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo. Partecipanti: sono sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria/leasing. Tempi di conservazione dei dati: sono gli stessi previsti dal Codice di Deontologia. Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: sì.



Da trascrivere su carta intestata o apporre timbro e firma

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino TO

TORINO 18 Luglio 2023

Oggetto: preventivo di leasing 2023/6064; obblighi di tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010¹

La sottoscritta PROGIN D S.R.L.,
con sede in Strada TOMBOLETO, 1 - 10010 - AZEGLIO,
in persona del proprio legale rappresentante,

☐ **IN CASO DI APPLICAZIONE**

DICHIARA

che all'operazione in oggetto si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti connessi alle opere pubbliche di cui Legge 13 agosto 2010 n.136, in quanto:

☐ L'Utilizzatore è un operatore pubblico (amministrazione dello stato, ente pubblico territoriale e non, ente pubblico non economico, ecc.)

oppure

☐ L'Utilizzatore è un operatore privato che utilizzerà il bene oggetto dell'operazione di leasing nell'ambito di un rapporto con la pubblica amministrazione.

In entrambi i casi,

☐ vi comunichiamo che i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) sono i seguenti:

CIG _____,

CUP _____ (quest'ultimo se previsto)


In relazione alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti dichiariamo di essere a conoscenza che il pagamento dei canoni di leasing a vostro favore dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario riportante i predetti codici CIG e CUP (quest'ultimo se previsto).

☐ **IN CASO DI NON APPLICAZIONE**

DICHIARA

che all'operazione in oggetto NON si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti connessi alle opere pubbliche di cui Legge 13 agosto 2010 n.136.

Resta inteso che sarà nostra cura informarVi prontamente qualora il bene oggetto dell'operazione di locazione finanziaria dovesse essere da noi utilizzato, in futuro, nell'ambito di un rapporto con la pubblica amministrazione.
In fede.


Utilizzatore

⁽¹⁾ Si riporta il testo dell'art.3 della legge 136/2010



Legge 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

.....

Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari

(per l'interpretazione si veda anche l'articolo 6 della legge n. 217 del 2010)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. (comma abrogato)

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

.....

Art. 6. Sanzioni

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.

**Offerta di copertura assicurativa Strumentale All Risks**

Gentile Cliente,

con riferimento alla sua richiesta di conoscere le condizioni di copertura dei beni in leasing tramite la Polizza in Convenzione in essere fra Intesa Sanpaolo S.p.A. e la SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, le comunichiamo che **il costo a suo carico per la gestione di tale programma** è il seguente:

Polizza Leasing Strumentale "All Risks" - Oggetto: Presse ad iniezione

3,3600 per mille all'anno, per tutta la durata del contratto, pari a Euro 765,88 all'anno sulla base del costo di acquisto del/i bene/i, di Euro 227.940,00; l'importo di cui sopra sarà soggetto ad adeguamento, in misura proporzionale, in caso di variazione del costo di acquisto.

Modalità di pagamento:

Intesa Sanpaolo S.p.A., che nella polizza riveste la qualifica di "contraente", "assicurato" e "beneficiario", provvederà ad addebitare all'Utilizzatore, in forza del contratto di locazione finanziaria, tramite addebito diretto in conto corrente, l'importo dovuto con la stessa cadenza periodica prevista per il canone di leasing.

La polizza leasing strumentale è una polizza di tipo "all risks" che assicura i danni materiali e diretti che abbiano a colpire i beni oggetto del leasing.

Le rammentiamo che la copertura assicurativa è correlata all'operazione di locazione finanziaria e, pertanto, al perfezionamento della stessa sarà suo onere rilasciarci, qualora accettasse tale proposta, una dichiarazione di adesione alle condizioni contrattuali di copertura.

Alleghiamo alla presente:

* Modulo unificato IVASS A3/A4

Precisiamo, inoltre, che le condizioni di assicurazione sono disponibili presso la sua filiale bancaria e le saranno consegnate all'interno del Set Informativo ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, prima dell'eventuale adesione alla presente offerta.

Siamo a sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

INTESA SANPAOLO S.P.A.



INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
[Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018]

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente/aderente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

- a) Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino
Sede secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano
N. di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale: 00799960158
Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361
N. di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Sezione D): D000027210
Data di iscrizione: 01/02/2007

Recapito telefonico, indirizzo internet e di posta elettronica certificata dell'intermediario iscritto nel Registro per il quale è svolta l'attività:

Tel + 39 011 5551; www.intesasnpaolo.com

PEC: info@pec.intesasnpaolo.com

Per l'invio di comunicazioni all'indirizzo indicato non è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

- b) Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione assicurativa svolta: IVASS

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

Intesa Sanpaolo S.p.A. mette a disposizione del pubblico nei suoi locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblica sul suo sito internet i seguenti elenchi:

- 1 l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico
- 2 l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;

L'elenco sub 1 è fornito al contraente/aderente anche in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si precisa che:

- a) Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene una partecipazione di controllo pari al 99,985% del capitale sociale in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e al 100% in Fideuram Vita S.p.A. (di cui il 19,99% tramite Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.), e controlla, per il tramite di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Intesa Sanpaolo Life DAC e Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A., Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A. e InSalute Servizi S.p.A.;
- b) nessuna Compagnia di Assicurazione o sua controllante detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/aderente

Si precisa che:

- a) il contraente/aderente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. Il reclamo all'intermediario può essere inviato tramite:
- posta ordinaria a "**Ufficio Reclami - Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino**"
 - posta elettronica alla casella **assistenza.reclami@intesasanpaolo.com**
 - posta elettronica certificata (PEC) **assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com**
 - fax al numero **011/0937350**;
 - la Filiale dove è intrattenuto il rapporto che provvede al suo ritiro ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami;
 - la piattaforma europea di risoluzione stragiudiziale delle controversie online (ODR), se il contratto è concluso da un contraente/aderente consumatore, residente nell'Unione Europea, tramite modalità a distanza mediante internet banking, al seguente link:
<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT>.
- Il reclamo all'impresa può essere presentato secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo. Qualora il contraente/aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo;
- b) il contraente/aderente ha la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP
[Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018]

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intesa Sanpaolo S.p.A. N. di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Sezione D): D000027210

Cognome e Nome FERRI CLAUDIO (Matricola U223752) dipendente

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni modello di distribuzione

Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce in nome e per conto di SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in forza di un accordo di intermediazione assicurativa.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Intesa Sanpaolo S.p.A. non fornisce al contraente/aderente né una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, né una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice.

I contratti vengono distribuiti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi del contraente/aderente. Quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/aderente, prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse nell'ambito della Sezione III dell'Allegato 3.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito dall'intermediario in relazione al contratto viene corrisposto direttamente dal cliente ed è pari a 44,9400% del premio versato che in termini assoluti è pari a Euro 344,19.

L'intermediario potrà inoltre percepire una retrocessione provvigionale annua da AON S.p.A, società che presta servizi di brokeraggio assicurativo in relazione al rinnovo della polizza collettiva, il cui importo non è direttamente correlato alla distribuzione del presente contratto.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a) i premi pagati dal contraente/aderente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) a seconda della tipologia di prodotto distribuito, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento dei premi assicurativi:
 - 1 ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 - 2 addebito su conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

[Allegato 4-ter al Regolamento IVASS n. 40/2018]

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Intesa Sanpaolo S.p.A.

N. di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (sezione D): D000027210

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Il distributore:

- a) è obbligato a consegnare al contraente/aderente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) è obbligato a consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) è obbligato a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente/aderente;
- d) è obbligato a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/aderente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze del contraente/aderente/assicurato, è obbligato ad informare il contraente/aderente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) è obbligato a valutare se il contraente/aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente/aderente di prendere una decisione informata.

Data 18 Luglio 2023



INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
[Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018]

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente/aderente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

- a) Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino
Sede secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano
N. di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale: 00799960158
Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361
N. di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Sezione D): D000027210
Data di iscrizione: 01/02/2007

Recapito telefonico, indirizzo internet e di posta elettronica certificata dell'intermediario iscritto nel Registro per il quale è svolta l'attività:

Tel + 39 011 5551; www.intesasnpaolo.com

PEC: info@pec.intesasnpaolo.com

Per l'invio di comunicazioni all'indirizzo indicato non è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

- b) Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione assicurativa svolta: IVASS

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

Intesa Sanpaolo S.p.A. mette a disposizione del pubblico nei suoi locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblica sul suo sito internet i seguenti elenchi:

- 1 l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico
- 2 l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;

L'elenco sub 1 è fornito al contraente/aderente anche in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si precisa che:

- a) Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene una partecipazione di controllo pari al 99,985% del capitale sociale in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e al 100% in Fideuram Vita S.p.A. (di cui il 19,99% tramite Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.), e controlla, per il tramite di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Intesa Sanpaolo Life DAC e Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A., Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A. e InSalute Servizi S.p.A.;
- b) nessuna Compagnia di Assicurazione o sua controllante detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/aderente

Si precisa che:

- a) il contraente/aderente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. Il reclamo all'intermediario può essere inviato tramite:
- posta ordinaria a "**Ufficio Reclami - Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino**"
 - posta elettronica alla casella **assistenza.reclami@intesasampaolo.com**
 - posta elettronica certificata (PEC) **assistenza.reclami@pec.intesasampaolo.com**
 - fax al numero **011/0937350**;
 - la Filiale dove è intrattenuto il rapporto che provvede al suo ritiro ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami;
 - la piattaforma europea di risoluzione stragiudiziale delle controversie online (ODR), se il contratto è concluso da un contraente/aderente consumatore, residente nell'Unione Europea, tramite modalità a distanza mediante internet banking, al seguente link:
<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT>.
- Il reclamo all'impresa può essere presentato secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo. Qualora il contraente/aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo;
- b) il contraente/aderente ha la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP
[Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018]

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intesa Sanpaolo S.p.A. N. di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Sezione D): D000027210

Cognome e Nome FERRI CLAUDIO (Matricola U223752) dipendente

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni modello di distribuzione

Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce in nome e per conto di SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in forza di un accordo di intermediazione assicurativa.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Intesa Sanpaolo S.p.A. non fornisce al contraente/aderente né una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, né una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice.

I contratti vengono distribuiti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi del contraente/aderente. Quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/aderente, prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse nell'ambito della Sezione III dell'Allegato 3.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito dall'intermediario in relazione al contratto viene corrisposto direttamente dal cliente ed è pari a 44,9400% del premio versato che in termini assoluti è pari a Euro 344,19.

L'intermediario potrà inoltre percepire una retrocessione provvigionale annua da AON S.p.A, società che presta servizi di brokeraggio assicurativo in relazione al rinnovo della polizza collettiva, il cui importo non è direttamente correlato alla distribuzione del presente contratto.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a) i premi pagati dal contraente/aderente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) a seconda della tipologia di prodotto distribuito, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento dei premi assicurativi:
 - 1 ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 - 2 addebito su conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

[Allegato 4-ter al Regolamento IVASS n. 40/2018]

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Intesa Sanpaolo S.p.A.

N. di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (sezione D): D000027210

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Il distributore:

- a) è obbligato a consegnare al contraente/aderente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) è obbligato a consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) è obbligato a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente/aderente;
- d) è obbligato a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/aderente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze del contraente/aderente/assicurato, è obbligato ad informare il contraente/aderente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) è obbligato a valutare se il contraente/aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente/aderente di prendere una decisione informata.

Data 18 Luglio 2023



INTESA SANPAOLO S.P.A. POLIZZA QUADRO LEASING BENI STRUMENTALI ALL RISKS

Il presente Set Informativo, composto da:

- **Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,**
 - **Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),**
 - **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),**
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.**




Mod. 2018/10/3143725 INC - Ed. 11/2019

INTESA SANPAOLO S.P.A. POLIZZA QUADRO LEASING BENI STRUMENTALI ALL RISKS

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 2018/10/3143725 INC composte da 6 pagine, formano parte integrante del contratto
2018/10/3143725





GLOSSARIO

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GLOSSARIO

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Intesa Sanpaolo S.p.A., Società capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, codice fiscale n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

CONTRAENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A., Società capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, codice fiscale n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO

il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio. Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

FRANCHIGIA

la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*.

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

POLIZZA

il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

SCOPERTO

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

la Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE

Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Il **Contraente** si impegna a consegnare agli aderenti della presente **polizza** collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla **polizza** medesima, il Fascicolo Informativo ad esse relativo.

Il **Contraente** si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la **polizza** non prevede la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il **Contraente** si impegna a consegnare ai singoli **Assicurati** un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

L'**Utilizzatore** ha facoltà di recedere dall'adesione alla presente **polizza**, in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo raccomandata o via PEC all'indirizzo Gestione Polizze Leasing, Via Carlo Magno, 7 - 50127 Firenze FI, info@pec.intesasanpaolo.com, indicando come oggetto "recesso assicurazione leasing".

SEZIONE 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE**1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La **Società** si obbliga, durante il periodo di efficacia della **polizza** nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'**Assicurato** delle perdite e/o danni materiali e diretti subiti dalle macchine assicurate date in locazione agli utilizzatori e causati da qualsiasi evento salvo le delimitazioni in seguito espresse.

1.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La **Società** non è obbligata per i danni:

- causati dal dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
 - dovuti da vizi e/o difetti propri delle macchine assicurate o causati da normale obsolescenza e usura delle stesse, restando ferma la risarcibilità dei guasti accidentali dovuti al funzionamento;
 - di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie;
 - verificatisi e determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo, e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 30 giorni lavorativi;
 - danni indiretti quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
- Non rientrano sotto le garanzie prestate con la presente **polizza**:
- gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti, le attrezzature di varo, le frese per gallerie, qualunque ne sia il loro uso e destinazione, con riferimento agli autoveicoli targati, si precisa che la presente esclusione è limitata a quelli ad uso e trasporto materiali e/o persone, restando invece incluse nell'assicurazione le macchine operatrici da cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo: autobetoniere, caterpillars, autopompe per calcestruzzo, autogrù, macchine escavatrici o movimento terra, trattori o macchine agricole in genere e simili. Sono comunque esclusi per le macchine operatrici e da cantiere targate i guasti meccanici ed elettrici;
 - le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare all'aperto;
 - le macchine installate in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze.
 - dei danni di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.
 - i danni a macchine e impianti adibiti a trattamento e smaltimento di rifiuti.

1.3 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La **Società** risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI delle "CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI".

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'**indennizzo** viene effettuato per singolo **sinistro**, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente **polizza** e che la **Società** non indennizza, in nessun caso, per singolo **sinistro**, somma superiore ad Euro 6.000.000,00.

1.4 - RECESSO GARANZIE EXTENDED

Per quanto attiene alle garanzie extended (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) la **Società** e il **Contraente** hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della **Società**, questa provvede al rimborso della parte di **premio** pagato e non goduto, relativo alla garanzia (tasso 0,15 permille).

1.5 - TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE

In caso di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, per **sinistro** si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa, prima durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di **polizza**.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'**indennizzo** viene effettuato per singolo **sinistro**, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente **polizza** e che la **Società** non indennizza, in nessun caso, per singolo **sinistro**, somma superiore ad Euro 6.000.000,00.

1.6 - RECESSO GARANZIE CATASTROFALI

Per quanto attiene alle garanzie catastrofali (terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche) la **Società** e il **Contraente** hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della **Società**, questa provvede al rimborso della parte di **premio** pagato e non goduto, relativo alla garanzia prestata con la presente clausola (tasso 0,15 permille).

1.7 - SCOPERTI E FRANCHIGIE

Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli scoperti e le franchigie che seguono:

- GARANZIA FURTO - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**
Scoperto 10% minimo di Euro 500,00;
- relativamente alle attrezzature di cantiere scoperto 20% minimo di Euro 500,00;
- relativamente beni ad impiego mobile scoperto 20% minimo di Euro 150,00;
- GARANZIA GUASTI meccanici ed elettrici**
Franchigia Euro 1.500,00;
per beni strumentali di valore singolo inferiore a Euro 15.000,00 scoperto 10% minimo di Euro 500,00;
- ALTRE GARANZIE**
Scoperto del 5% minimo di Euro 500,00;
- AUTOGRÙ in genere**
Scoperto 20% minimo di Euro 5.000,00 per qualsiasi danno
- Esclusivamente ai beni LOOP-FIN, il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli scoperti e le franchigie che seguono:
- **GARANZIA FURTO - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO:** Scoperto 10% con il minimo di Euro 150,00;
- **GARANZIA GUASTI:** Franchigia di Euro 1.500,00;
- Per i beni di valore singolo inferiore a Euro 15.000,00: Scoperto 10% con il minimo di Euro 100,00.

1.8 - SOMME ASSICURATE**A) MACCHINE NUOVE**

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo costo di acquisto a nuovo alla data della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

B) MACCHINE NON NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al corrispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Per le macchine ricollocate in leasing, e pertanto senza fattura di acquisto, la somma assicurata è rappresentata dal valore commerciale convenzionale comunicato dalla ditta assicurata.

1.9 - LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di **sinistro** risarcibile a termini della presente Sezione 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE, la **Società** non sarà obbligata a risarcire importo superiore a Euro 6.000.000,00 per ciascun **sinistro** col limite di Euro 5.000.000,00 per singola macchina.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Per autogrù in genere, massimo per singola macchina Euro 800.000,00, massimo assicurabile per *Utilizzatore* Euro 1.500.000,00.

1.10 - MACCHINE OLTRE 10 ANNI DI ETÀ

Per le macchine o impianti che abbiano oltre 10 anni di età al momento della firma del contratto di leasing, **sono escluse le garanzie guasti elettrici e meccanici.**

1.11 - STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Fermo le delimitazioni di *polizza*, la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro i limiti territoriali previsti dall'art. 3.6 TERRITORIALITÀ delle "CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI" purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00 purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capotta rigida.

1.12 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

1.13 - MAGGIORI COSTI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento del bene assicurato, la Società, indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di *indennizzo* e riguardino ad esempio:

- 1) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità Giudiziaria;
- b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti. Il limite dell'*indennizzo* per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima pari al 25% della somma assicurata del bene colpito con il massimo di Euro 50.000,00 per *sinistro*. Per ogni *sinistro* viene applicata una franchigia di tre giorni.

1.14 - RIMBORSO CANONI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, la Società si obbliga ad indennizzare all'Utilizzatore l'equivalente dei canoni di locazione che lo stesso sarebbe tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti e avrà durata massima di 90 giorni con una franchigia di 10 giorni dal verificarsi del *sinistro*. Il limite di *indennizzo* viene stabilito in Euro 50.000,00 per *sinistro*.

1.15 - ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Il Contraente e/o l'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del *sinistro* - il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite - a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile di almeno Euro 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo" dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *sinistro* il Contraente e/o l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli che verrà determinato allo stato dei valori al momento della richiesta.

1.16 - ONORARI PERITI

La Società riscalisce l'equa remunerazione dovuta al Contraente e/o Assicurato in caso di *sinistro*, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese, sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che il Contraente e/o Assicurato sia tenuto a dare alla Società ai termini delle C.G.A.; **rimane convenuto che la Società non pagherà per ogni singolo sinistro importo superiore a Euro 5.000,00.**

SEZIONE 2 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE**2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati, dalle macchine assicurate a terzi, sia per morte sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale, imputabile al Contraente medesimo nella sua qualità di proprietaria delle macchine stesse.

2.2 - DEFINIZIONI DI TERZI

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori del Contraente ed i loro congiunti, genitori, figli, nonché parenti e affini con loro conviventi;
- le persone soggette all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione ai lavori di installazione, messa a punto, collaudo e manutenzione delle macchine assicurate.

2.3 - RISCHI ESCLUSI

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni di cui debba rispondere l'Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle macchine;
- b) i danni ad altre macchine date in locazione dal Contraente;
- c) i danni da furto;
- d) i danni da inquinamento in genere;
- e) i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) i danni conseguenti ad errate o difettose elaborazioni di dati;
- g) i rischi per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- h) le responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o Utilizzatore e non derivanti direttamente dalla legge.
- i) Danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

2.4 - RISCHI COMPRESI

E' compresa nell'assicurazione la Responsabilità Civile del Contraente per:

- a) i danni conseguenti a morte o a lesioni personali subiti dall'Utilizzatore e dai suoi dipendenti;
- b) danneggiamenti ai prodotti dell'Utilizzatore lavorati dalle macchine assicurate;
- c) danneggiamenti ai supporti meccanografici di dati (schede, nastri, dischi e simili);
- d) danni da sospensioni di servizio o da mancato uso.

2.5 - SCOPERTO

Per ogni *sinistro* di cui al precedente art. 2.4 - RISCHI COMPRESI - punti b) - c) - d), si provvederà ad applicare uno scoperto del 10%.

2.6 - MASSIMALI DI GARANZIA

L'Assicurazione di cui alla presente *polizza* viene prestata fino alla concorrenza di:



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- a) Euro 3.000.000,00 quale esposizione massima della Società per ogni anno assicurativo ma con il limite di Euro 300.000,00 per ogni *sinistro* di cui all'art. 2.4 - RISCHI COMPRESI punti b) - c) - d) con la precisazione che tale importo rappresenta anche la massima esposizione della Società per anno assicurativo;
- b) Euro 1.500.000,00 per ogni altro *sinistro*.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

3.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI

La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione, anche indirettamente connessi, di:

- a) atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, servizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimenti di un governo o di altre autorità locali anche di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
- b) eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

3.2 - ATTREZZATURE LAVORAZIONI SPECIALI

Rientrano nella garanzia, a titolo esemplificativo, attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere, gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi e simili. La copertura assicurativa è prestata solamente per i beni oggetti del contratto di leasing, escluso l'autocarro targato.

3.3 - TRASFERIMENTO ENTI

Fermo il disposto dell'art. 1898 c.c., l'eventuale cambiamento di ubicazione dovuto a trasferimento di Sede dell'Utilizzatore o spostamento in stabilimenti diversi dall'Utilizzatore stesso, anche in caso di subentro di diverso Utilizzatore non comporta la decadenza di garanzia.

3.4 - ENTI ALL'ESTERO

Per le macchine o gli impianti ubicati successivamente e temporaneamente nello Spazio Economico Europeo, la Società, non sarà tenuta a risarcire somma maggiore di quella assicurata, a parziale deroga di quanto disposto all'art. 5.4 - LIQUIDAZIONE DANNI, della SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.

3.5 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti degli Utilizzatori e sub locatari, affittuari dei beni assicurati salvo il caso di dolo.

3.6 - TERRITORIALITÀ

Le garanzie della presente polizza operano qualora l'ubicazione di utilizzo dei beni inizialmente prevista dal contratto di leasing sia nel territorio della Repubblica Italiana o, nel caso di beni immatricolati, se l'Italia sia lo stato di immatricolazione.

La garanzia si intende peraltro operante anche qualora il bene assicurato venga spostato successivamente e/o temporaneamente all'estero all'interno dello Spazio Economico Europeo. In questo caso per il macchinario di cantiere non si intende operante la garanzia "Valore a Nuovo".

3.7 - SUBLOCAZIONE BENE ASSICURATO

Si precisa che le garanzie della presente polizza sono operanti anche nel caso in cui l'Utilizzatore abbia sub-locato o affittato a terzi la macchina assicurata.

3.8 - CAMBIO CONTRATTO DI LOCAZIONE

I criteri di liquidazione di cui all'art. 5.4 e 5.5 - LIQUIDAZIONE DANNI, delle NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI, s'intendono operanti anche in caso di subentro e/o cessione nell'ambito dello stesso contratto di locazione. In caso di prolungamento della durata del contratto, la Società liquiderà il valore di rimpiazzo solo per il periodo della durata originaria del contratto. In seguito la liquidazione verrà effettuata sulla base dello stato d'uso, ad eccezione dei seguenti casi:

- la maggior durata rispetto a quella originaria è in applicazione di quanto previsto dal cosiddetto decreto anticrisi pubblicato il 3 agosto 2009;
- prolungamento della durata originaria del contratto di locazione nel limite di 2 (due) anni per i quali la Società liquiderà il valore di rimpiazzo per l'intera durata (originaria più prolungamento).

3.9 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite.

Il Contraente e/o l'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che il Contraente e/o l'Assicurato, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dall'assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in polizza.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

4.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

4.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

4.3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o l'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

4.4 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

4.5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

4.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato****4.7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4.8 - FORO COMPETENTE

Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il *Contraente/Assicurato*.

4.9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE****5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Tutti i sinistri alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* alla *Società* entro 30 giorni successivi al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

I sinistri di incendio, furto, rapina o di eventi presumibilmente dolosi, devono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono fare quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società*, prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatto alla *Società*, lo stato delle cose può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società* nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* non avviene entro otto giorni dalla denuncia del sinistro, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* possono prendere tutte le misure necessarie del caso.

La *Società* non è obbligata ad alcun *indennizzo* ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro. La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tale caso ne deve fare comunicazione scritta al *Contraente* entro otto giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

5.2 - DANNI - PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra *Assicurato* e *Società*, ovvero se una delle due parti lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato*, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, se una delle due parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero alla *Società* alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico del *Contraente* dell'*indennizzo* dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le parti, rinunciando questi fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

5.3 - DANNI - MANDATO AI PERITI

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
- di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti e non fossero state dichiarate;
- di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e separatamente di quelle rimaste illese danneggiate;
- di stimare il "COSTO DI ACQUISTO A NUOVO" delle cose rimaste danneggiate al momento del sinistro;
- di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della polizza.

5.4 - LIQUIDAZIONE DANNI

- per enti nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo; escluse autogrù e macchine da cantiere.

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

- A) in caso di danno riparabile:**
- stimando il "Costo di acquisto a nuovo" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
 - stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
 - stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in **A) 2)**, si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**;

- B) in caso di danno non riparabile:**
- stimando il "Costo di acquisto a nuovo" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
 - stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

Per il calcolo dell'*indennizzo* si detrae dall'importo stimato come in **B) 1)** quello stimato come in **B) 2)** con il limite del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del sinistro con il massimo della somma assicurata, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo.

Fermo quanto previsto dall'art. 5.4 lett. B), un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in **A) 2)** sono uguali o superiori al valore delle cose danneggiate al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'*Assicurato* sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione, qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata, la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'*indennizzo* calcolato come ai precedenti comma sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese ed i costi per eventuali revisioni o modifiche della cosa colpita dal sinistro.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia, l'ammontare del danno viene determinato come al punto B).

La liquidazione effettuata, secondo i criteri del punto B), determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che, il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso, verrà corrisposto a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto e purché, nel caso di rimpiazzo, l'utilizzatore ricorra a locazione finanziaria della Intesa Sanpaolo.

5.5 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

- per enti di età oltre 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo,
- per autogrù e macchine da cantiere;
- Per macchine non nuove.

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

- A) nel caso di danni suscettibili di riparazione:**
- stimando il costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
 - stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
 - stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite;

Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in **A) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**. L'*Assicurato* può richiedere alla *Società* che ha facoltà di concedere, il retintegro per l'anno assicurativo delle somme assicurate mediante il versamento di un premio supplementare da concordarsi con la *Società* dopo ciascun sinistro.





NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- B)** nel caso di danni non suscettibili di riparazione per i danni causati da furto, rapina, scippo e comunque per tutti i danni ad autogrù e macchine da cantiere:
- 1) stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
 - 2) stimando il valore al momento del sinistro della o delle macchine colpite tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
 - 3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del sinistro.
- Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in **B) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **B) 3)**.
Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione (stima **A) 2)** eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno (stima **B) 2)**.
Se le somme assicurate in polizza per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall'art. 5.4, vale il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.4 precedente, il valore commerciale (stima **B) 2)** della macchina stessa.
- C)** nel caso di danno non suscettibile di riparazione per tutti gli altri casi:
- 1) stimando il "costo d'acquisto" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio e deducendo il valore ricavabile al momento del sinistro dai residui con il limite comunque del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del sinistro, con il massimo del valore di acquisto al momento della stipula del contratto, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa.
- Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia, l'ammontare del danno viene determinato come al punto **B)**.
La liquidazione effettuata, secondo i criteri del punto **B)**, determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà corrisposto a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto e purché, nel caso di rimpiazzo, l'utilizzatore ricorra a locazione finanziaria della Intesa Sanpaolo.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società all'Assicurato-Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo o di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento verrà fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato della prova, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, SEZIONE 1 e art. 3.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI, SEZIONE 3.

A carico della Società non decorrono interessi se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, un atto di cessione, oppure se il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società.

La Società ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a norma dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 2) RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONTRAENTE

5.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Utilizzatore o il Contraente deve: darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, alla Società ed a Intesa Sanpaolo S.p.A. entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro; far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L'Utilizzatore è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

5.8 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stessa.

Tuttavia, in caso di definizione transittiva del danno, la Società a richiesta del Contraente, e ferma ogni altra condizione di polizza continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo trovasi al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro la controparte sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente che sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e la Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dalla Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'inizio o l'esecuzione delle pratiche per la rilevazione del danno come pure la liquidazione o il pagamento del risarcimento, non pregiudicano le ragioni della Società per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque modo riconosciuta.

Il Contraente si impegna a consegnare integralmente all'Utilizzatore copia delle Condizioni assicurative sopra riportate così come previsto dalle vigenti leggi.



Assicurazione dei Beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Convenzione Leasing Strumentale All Risk INTESA SANPAOLO S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione che ti permette di proteggere i beni strumentali, su cui hai stipulato un leasing, da un qualunque evento e dalla responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni alle cose: danni materiali e diretti ai beni strumentali presi in locazione provocati da incendio o da altre cause.

- ✓ Sezione Responsabilità Civile del Contraente: tiene indenne il Contraente per quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dalle macchine assicurate a terzi in conseguenza di un fatto accidentale imputabile alla società di Leasing in qualità di proprietaria delle macchine stesse.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Danni alle cose:

- ✗ causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ✗ dovuti a vizi e/o difetti propri delle macchine assicurate o causati da normale obsolescenza e usura delle stesse, restando ferma la risarcibilità dei guasti accidentali dovuti al funzionamento;
- ✗ di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie;
- ✗ verificatisi e determinatisi durante le operazioni di smontaggio, collaudo, e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 30 giorni lavorativi;
- ✗ danni indiretti quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Sezione Responsabilità Civile del Contraente:

- ✗ I danni di cui debba rispondere l'Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle macchine.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale qualora l'ubicazione di utilizzo dei beni strumentali inizialmente prevista dal contratto di leasing sia nel territorio della Repubblica italiana o, nel caso di beni immatricolati, se l'Italia sia lo stato di immatricolazione.



Che obblighi ho?

Chi aderisce alla Convenzione ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: R.I.D.; bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di leasing.

La copertura termina alla conclusione del contratto di leasing.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Società di leasing.

Assicurazione Beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Convenzione Leasing Strumentale All Risks INTESA SANPAOLO S.p.A

Edizione 11/2019 (Ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2084 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2024 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibili al seguente link:

<https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 859,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 386,8 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3186,2 milioni di euro;
- solvency ratio: 370,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.

È una soluzione che ti permette di proteggere i beni strumentali, su cui hai stipulato un leasing, dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento e dalla responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.



SEZIONE DANNI ALLE COSE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

- ✓ Maggiori costi
- ✓ Rimborso canoni
- ✓ Onorari periti

Le garanzie di cui alla presente polizza sono da ritenersi operative anche in caso di sublocazione e/o affitto del bene.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



SEZIONE DANNI ALLE COSE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni:

- ✗ gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti, le attrezzature di varo, le frese per gallerie, qualunque ne sia il loro uso e destinazione, con riferimento agli autoveicoli targati, si precisa che la presente esclusione è limitata a quelli ad uso e trasporto materiali e/o persone, restando invece incluse nell'assicurazione le macchine operatrici da cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo: autobetoniere, caterpillars, autopompe per calcestruzzo, autogrù, macchine escavatrici o movimento terra, trattori o macchine agricole in genere e simili. Sono comunque esclusi per questo tipo di macchine i guasti meccanici ed elettrici.
- ✗ le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare all'aperto;
- ✗ le macchine installate in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze;
- ✗ di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
- ✗ i danni a macchine ed impianti adibiti a trattamento e smaltimento di rifiuti.

Relativamente alle macchine o impianti che abbiano oltre 10 anni di età al momento della firma del contratto di leasing, non sono coperte le garanzie guasti elettrici e meccanici.

Relativamente alla garanzia maggiori costi non sono indennizzate le maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causate da:

- ✗ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ✗ difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- ✗ modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- ✗ ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

- Per ciascun sinistro opera un limite di risarcimento di € 6.000.000 con il limite di € 5.000.000 per singola macchina;
 - Per autogru opera un limite di risarcimento di € 800.000 per singola macchina ed un massimo assicurabile per utilizzatore di € 1.500.000;
- salvo quanto indicato per le garanzie sotto riportate.

GARANZIE BASE		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Limite di indennizzo
	Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	10%	€ 500	€ 6.000.000
	• Relativamente alle attrezzature di cantiere	20%	€ 500	
	• Relativamente ai beni ad impiego mobile	20%	€ 150	
	Terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche	5%	€ 500	€ 6.000.000
	Furto	10%	€ 500	---
	• Relativamente alle attrezzature di cantiere	20%	€ 500	
	• Relativamente ai beni ad impiego mobile	20%	€ 150	
	Guasti meccanici ed elettrici	---	€ 1.500	---
	• Relativamente ai beni di valore inferiore a € 15.000	10%	€ 500	---
	Altre garanzie	5%	€ 500	---
	Autogru in genere	20%	€ 5.000	---
	Esclusivamente per i beni LOOP-FIN			
	• Furto, scioperi sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato	10%	€ 150	---
	• Guasti	---	€ 1.500	---
	• Per beni di valore inferiore a € 15.000	10%	€ 100	---
	Maggiori costi	---	3 giorni	25% della somma assicurata del bene colpito con il massimo di € 50.000 per sinistro
	Rimborso canoni	---	103 giorni	€ 50.000 per sinistro
	Onorari periti	---	---	€ 5.000 per sinistro



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONTRAENTE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Sono compresi:

- ✓ danni conseguenti a morte o a lesioni personali subiti dall' Utilizzatore e dai suoi dipendenti;
- ✓ danneggiamenti ai prodotti dell'Utilizzatore lavorati dalle macchine assicurate;
- ✓ danneggiamenti ai supporti meccanografici di dati (schede, nastri, dischi e simili);
- ✓ danni da sospensioni di servizio o da mancato uso.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONTRAENTE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti:

- ✗ i danni ad altre macchine date in locazione dal Contraente;
- ✗ i danni da furto;
- ✗ i danni da inquinamento in genere;
- ✗ i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ i danni conseguenti ad errate o difettose elaborazioni di dati;
- ✗ i rischi per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- ✗ le responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o Utilizzatore e non derivanti direttamente dalla legge.
- ✗ I danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Per tutte le garanzie opera massimale di € 1.500.000 per sinistro e di € 3.000.000 per anno, salvo quanto indicato.

		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Massimale
GARANZIE BASE	Danneggiamenti ai prodotti dell'Utilizzatore lavorati dalle macchine assicurate;	10%	---	€ 300.000 per sinistro e anno
	Danneggiamenti ai supporti meccanografici di dati (schede, nastri, dischi e simili);	10%	---	€ 300.000 per sinistro e anno
	Danni da sospensioni di servizio o da mancato uso.	10%	---	€ 300.000 per sinistro e anno



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve: <ul style="list-style-type: none">• denunciare per iscritto alla Società, entro novantasei ore successivi al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza;• denunciare il sinistro entro i termini di legge all'Autorità Giudiziaria. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;• fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
---------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
---------------	--



Come posso disdire la polizza?

	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
--	--



A chi è rivolto questo prodotto?

	Ai sottoscrittori di un contratto di leasing strumentale con INTESA SANPAOLO S.p.A.
--	---



Quali costi devo sostenere?

	Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 438,21 di cui Euro 217,62 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 49,66% dei costi.
--	--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia</p> <p>Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino</p> <p>e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.</p> <p>Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.